

Si illustrano di seguito le principali novità introdotte dalle recenti norme di natura fiscale che riguardano :

- 1) la riforma della tassazione delle rendite finanziarie introdotta dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66 [c.d. "Decreto bonus irpef 2014"] (Gazz. Uff. n. 95 del 24 aprile 2014 Serie Generale) ;
- 2) la procedura di «affrancamento» dei titoli detenuti al 30/6/2014 introdotta dall'art. 3 commi da 15 a 17 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66;
- 3) la modifica del regime fiscale degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44. (Gazz. Uff. n. 70 del 25 marzo 2014 Serie Generale) "*Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010*".

1) RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

L'art. 3 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 ha elevato dal 20% al 26% l'aliquota di tassazione sulla maggior parte dei redditi finanziari di fonte italiana ed estera. Restano valide le aliquote ridotte previste per i titoli pubblici italiani ed esteri e di emittenti sovranazionali (12,5%).

L'aliquota del 26% si applica agli interessi, premi e ad ogni altro provento di cui all'art. 44 del T.U.I.R. divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014 e ai redditi diversi di cui all'art. 67 realizzati a decorrere dalla medesima data.

Valgono inoltre le seguenti precisazioni:

- per i dividendi e proventi assimilati, la nuova aliquota si applica agli utili percepiti dal 1° luglio 2014;
- per gli interessi e altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, nonché da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, la nuova aliquota si applica ai proventi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014;
- per le obbligazioni e altri titoli soggetti al D.Lgs. 239/1996 (es. obbligazioni emesse dalle società del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A, da altri istituti bancari, dalle società quotate, etc.) l'aliquota del 26% si applica ai proventi maturati dal 1° luglio 2014. A tal fine, il Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. in qualità di intermediario autorizzato effettuerà a tutti i propri clienti possessori di tali titoli obbligazionari, un **addebito** con valuta 01/07/2014 della "vecchia" imposta applicata sul rateo cedola e scarto di emissione **maturato** fino al 30/06/2014 (usualmente il 20%) e un **accredito** in pari valuta dell'importo relativo alla nuova aliquota (26%).

2) LA PROCEDURA DI «AFFRANCAMENTO» DEI TITOLI DETENUTI AL 30/6/2014

Al fine di evitare che l'aumento dell'aliquota colpisca anche le plusvalenze latenti al 30 giugno 2014 si potrà procedere alla rivalutazione del proprio "portafoglio" ai valori del 30 giugno 2014 e ad "affrancare" l'eventuale plusvalore mediante versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Per le attività finanziarie in regime amministrato l'opzione deve essere esercitata entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014 nonché alla data di esercizio dell'opzione.

In luogo del costo o valore di acquisto originario verrà assunto

- **per le partecipazioni (azioni) non qualificate:**

- negoziato in mercati regolamentati, l'ultimo valore disponibile al 30/6/2014 rilevato su tali mercati
- non negoziato in mercati regolamentati, il valore al 30/6/2014 della corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio o da relazione giurata di stima

- **per le attività finanziarie diverse dalle partecipazioni** (es. obbligazioni):

- negoziato in mercati regolamentati, l'ultimo valore disponibile al 30/6/2014 rilevato su tali mercati
- non negoziato in mercati regolamentati, il valore al 30/6/2014 risultante da apposita relazione di stima.

L'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari ricevendone provvista dal contribuente.

Le eventuali minusvalenze che dovessero emergere in sede di "affrancamento" verranno considerate come realizzate in data 30/6/2014 e potranno quindi essere portate in deduzione da successive plusvalenze realizzate entro il 31/12/2018, per una quota pari al 76,92% del loro ammontare.

La valutazione della convenienza economica all'esercizio dell'opzione e' di esclusiva pertinenza del cliente.

3) **LA MODIFICA DEL REGIME FISCALE DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR)** (es. fondi comuni di investimento, sicav)

Fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 44/2014 dalle operazioni di cessione, rimborso (o liquidazione) di quote o azioni di organismi di investimento potevano essere conseguiti sia redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lett. g), del Tuir, sia redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-ter e comma 1-quater del Tuir.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 44/2014, invece, in caso di risultato positivo, inteso come differenza fra il valore di riscatto, liquidazione o cessione e il costo medio ponderato di acquisto o sottoscrizione, lo stesso costituisce solo reddito di capitale, anche nel caso in cui le quote di partecipazione all'OICR siano negoziate in mercati regolamentati. In caso di differenza negativa, non può che verificarsi una minusvalenza (reddito diverso di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-ter del Tuir).

Il secondo periodo del comma 12 dell'art. 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 stabilisce che sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, si deve applicare la precedente aliquota (20%).

Il calcolo dell'imposta dovuta – con le due aliquote – sarà fatto al momento della cessione, liquidazione o rimborso delle azioni o quote.